



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 590/2026 pubblicata il 13.04.2026, resa dal Tribunale di Benevento nel procedimento n. R.G. 979/25 vertente tra la Provincia di Benevento e Banca Sistema S.p.A. (partita debitoria n. 18/2026)
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 169 del 06/05/2026

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

PREMESSO CHE:

- Banca Sistema S.p.A., in qualità di cessionaria dei crediti della società Enel Energia S.p.A., otteneva dal Tribunale di Benevento il decreto ingiuntivo n. RG 979/2025, notificato in data 25.2.2025, con il quale ingiungeva alla Provincia di Benevento il pagamento di € 17.434,17, oltre accessori, a titolo di corrispettivo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica alle utenze intestate all'Ente, nel periodo intercorrente tra il 2009 e il 2014;
- L'Ente, nel merito, si opponeva al D.I. ed eccepiva, in primo luogo, il difetto di efficacia della cessione di credito, in quanto l'amministrazione non aveva espresso la propria adesione, necessaria per i contratti di fornitura in corso di esecuzione, in base alla disciplina originaria dettata dalla legge n. 2248/1865 e successivamente dal regio decreto 2440/1923, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;
- Relativamente alla sorte capitale il DI riguarda una serie di fatture (27) dell'importo complessivo di € 8.309,00 (sorte capitale), oltre interessi per € 7.991,35 e indennizzo ex art. 6 d. lgs. 213/02 per € 1.080,00.
- Nel merito l'Ente eccepiva di non aver mai ricevuto le fatture e, pertanto, impossibilitato nell'effettuare il pagamento. Si tratta di fatture emesse tra il 2009 e il 2014, quindi ancora cartacee, spedite con posta ordinaria, senza alcuna prova di ricezione. Dall'esame degli allegati al fascicolo monitorio è emerso che le stesse riportavano un indirizzo di spedizione errato, diverso dalla sede legale o degli uffici competenti dell'epoca, motivo per cui non erano certamente mai state ricevute dall'Ente. In virtù di tale stato dei fatti, veniva contestata anche la debenza degli interessi moratori, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture, e dell'indennizzo ex art. 6 del decreto legislativo 231/2002.
- Il giudizio - iscritto al n. R.G. 979/25 del Tribunale di Benevento - veniva definito con sentenza n. 590/26 con cui il Giudice accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'Ente al pagamento della sorte capitale, in favore di Banca Sistema S.p.A., per la somma di € 8.309,00, oltre interessi moratori decorrenti dalla domanda monitoria, spese legali, parzialmente compensate per metà, e accessori come per legge.

CONSIDERATO CHE, giusto quanto innanzi, la Provincia di Benevento è stata riconosciuta debitrice degli importi di cui alla sentenza n. 590/26 pubblicata in data 13.04.2026, resa dal Tribunale di Benevento nel procedimento n. R.G. 979/25 vertente tra la Provincia di Benevento e Banca Sistema S.p.A., per la somma di € 8.309,00, oltre interessi moratori decorrenti dalla domanda monitoria, spese legali, parzialmente compensate per metà, e accessori come per legge;

VISTO :

- l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761) 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”*

RICHIAMATO :

- L'orientamento prevalente della Corte dei Conti, che *rimarca – in via generale - la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel in particolare per la lettera a) sentenze esecutive, specificando che in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio (Corte dei Conti, deliberazione n. 27/Sez. Autonomia/2019);*
- Il principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ammette la possibilità per l'ente locale, al fine di evitare l'esposizione ad inutili aggravii di spesa eventualmente derivanti dall'avvio di procedure esecutive a danno, di procedere al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive, salvo poi l'obbligo di procedere, comunque, al riconoscimento del debito fuori bilancio determinatosi (Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23.02.2005);

CONSIDERATO CHE :

- trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri a carico di questa Amministrazione Provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;
- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.i., giusto quanto innanzi ricordato;

ACQUISITO il parere reso dall'Avvocatura Provinciale sulla non opportunità / non convenienza circa l'appellabilità e l'impugnazione della sentenza di che trattasi, acquisito al prot. n. 9888 del 21.04.2026, in cui veniva altresì cristallizzato il *quantum debeatur*;

ACQUISITA altresì la relazione istruttoria relativa le circostanze che hanno generato il debito, formulato dal competente Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione Finanziaria del Patrimonio, e trasmesso con nota prot. n. 11131 del 06.05.2026;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € **11.964,78**, come sopra meglio specificata ed indicata, trova sul capitolo 3833 del Bilancio di Previsione 2026/2028, che presenta la dovuta disponibilità;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL, a cui è subordinata l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

RITENUTO dover provvedere in merito,

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di procedere** al riconoscimento della somma come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza n. 590/26 con cui il Giudice accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'Ente al pagamento della sorte capitale, in favore di Banca Sistema S.p.A., per la somma di € 8.309,00, oltre interessi moratori decorrenti dalla domanda monitoria, spese legali, parzialmente compensate per metà, e accessori come per legge, per complessivi € **11.964,78**, come dettagliato nelle schede della partita debitoria in parola;
2. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
3. **di dare atto che**, prima della approvazione da parte del Consiglio Provinciale, è necessario acquisire il parere dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett. b) del TUEL;
4. **dare atto che** le risorse finanziarie pari ad € **11.964,78**, sono disponibili sul capitolo 3833 del Bilancio di Previsione 2026/2028 - esercizio 2026;
5. **di dare atto che** la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
6. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
7. **di rendere** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 06/05/2026

Il Responsabile dell'Istruttoria
ABITABILE ALFONSO

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giancarlo Corsano